

Contratto per la fornitura di servizi aggiuntivi di misura Tra

Areti S.p.A. a Socia Unico, con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, codice fiscale e partita IVA 05816611007, in persona del Responsabile "EFFICIENTAMENTO RISORSA ELETTRICA" sig. _____ nato a _____ il ___/___/_____ (di seguito "Areti" o il "Fornitore")
e

Soc. _____, con sede legale in _____ Via _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante sig. _____, nato a _____ il _____ (di seguito il "Cliente").

Areti e il Cliente di seguito anche denominati disgiuntamente la "Parte" e congiuntamente le "Parti".

Con il presente contratto (di seguito il "Contratto") le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il presente Contratto disciplina i termini e le condizioni per la fornitura, da parte di Areti in favore del Cliente, per l'impianto:

n° POD	Denominazione utenza	Città	Indirizzo

dei cosiddetti "servizi aggiuntivi di misura", costituito genericamente da:

1.1) servizio di fornitura, installazione, manutenzione dei gruppi di misura e meglio specificato nell'allegato C del presente Contratto.

Articolo 2 - Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Contratto gli allegati di seguito indicati specificamente contrassegnati:

- Allegato A - Documento CV-MIS-03 "Criteri per l'installazione e la gestione dei complessi di misura di energia elettrica relativi agli impianti di produzione connessi alla rete BT/MT di Areti S.p.A.";
- Allegato B - Elenco degli impianti interessati dai servizi aggiuntivi di misura;
- Allegato C - Servizi aggiuntivi di misura – fornitura, installazione e manutenzione dei gruppi di misura;

- Allegato D - Servizi aggiuntivi di misura – rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura;
- Allegato E - Elenco prezzi.

Articolo 3 - Impianti oggetto del servizio

Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, compila esattamente ed interamente l'Allegato B allo stesso indicando gli impianti in riferimento ai quali chiede ad Areti la fornitura dei servizi aggiuntivi di misura specificati nell'Allegato C.

L'elenco degli impianti di cui all'Allegato B potrà essere aggiornato su richiesta - non espressamente rifiutata da Areti come di seguito precisato - del Cliente, da effettuarsi mediante comunicazione con trasmissione facsimile e/o posta elettronica agli indirizzi di Areti specificati nel successivo articolo 19, nella quale dovranno essere indicati gli impianti da aggiungere e/o eliminare secondo il medesimo modello di cui all'Allegato B esattamente ed interamente compilato che andrà a sostituire il testo dell'Allegato B al Contratto costituendo parte integrante di quest'ultimo.

Il Cliente non potrà inviare ad Areti più di 1 (una) richiesta di aggiornamento dell'Allegato B nell'ambito di ogni semestre di durata del presente Contratto.

Areti potrà rifiutare espressamente, ai sensi del successivo articolo 19, le richieste di modifica dell'Allegato B presentate dal Cliente, senza che questi abbia nulla a che pretendere al riguardo.

Ogni variazione dell'Allegato B al presente Contratto determina l'aggiornamento dell'allegato C.

Articolo 4 - Servizi aggiuntivi di misura oggetto del contratto

Per ciascuno degli impianti di cui all'Allegato B, il Cliente può chiedere i servizi di misura precisati al precedente articolo 1, compilando, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, in maniera esatta e completa le schede C1-C2 facenti parte dell'Allegato C al presente Contratto.

I servizi aggiuntivi di misura oggetto del presente Contratto e le relative modalità tecniche di applicazione sono descritti e disciplinati nell'Allegato C.

Le Parti riconoscono che i gruppi di misura per i quali verranno attivati i servizi aggiuntivi da parte di Areti ai sensi del presente Contratto, sono esclusivamente quelli indicati nelle schede riepilogative sopra richiamate, le quali potranno essere aggiornate nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nel relativo Allegato C.

Articolo 5 - Attivazione dei singoli servizi aggiuntivi di misura

Fermo restando che il presente Contratto è valido ed efficace tra le Parti da momento della sua sottoscrizione, i servizi aggiuntivi di misura richiesti dal Cliente si intendono attivati a partire dall'attivazione del servizio sul

singolo gruppo di misura come da Allegato C o integrazioni dello stesso. Le modalità tecniche di attivazione dei suddetti servizi aggiuntivi di misura sono disciplinate nell'Allegato C al presente Contratto.

Articolo 6 - Decorrenza e Durata del contratto

Il presente Contratto è valido ed efficace tra le Parti dal momento della sua sottoscrizione e sino al completamento dell'ultimo dei servizi prestati da Areti oggetto del medesimo (di seguito "Periodo di Validità"), fermo restando che il Contratto si intenderà parzialmente concluso tra le Parti relativamente ai servizi terminati nel corso di validità dello stesso, secondo quanto di seguito riportato:

- il servizio di fornitura, installazione e manutenzione di ciascun gruppo di misura termina trascorsi 4 (quattro) anni a decorrere dall'attivazione del servizio stesso ai sensi dell'articolo 5, punto 5.1, salvo rinnovo tacito ai sensi del successivo articolo 7.

Articolo 7 - Rinnovo del contratto

Ove nessuna delle Parti provveda a comunicare disdetta all'altra Parte, con lettera Raccomandata A/R, ai sensi dell'articolo 20, da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza del singolo servizio aggiuntivo di misura ovvero di entrambi, il servizio aggiuntivo di misura in scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di un anno e così per ogni singola scadenza del singolo servizio; tali rinnovi determineranno il protrarsi del Periodo di Validità del Contratto nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 6.

In caso di mancato rinnovo del servizio di fornitura, installazione e manutenzione, anche per singoli gruppi di misura, Areti si riserva il diritto di rimuovere i gruppi di misura interessati e i relativi accessori, i quali sono e restano di proprietà di Areti. In tale ipotesi il Cliente dovrà consentire al personale di Areti l'accesso all'impianto e la rimozione in sicurezza dei gruppi di misura. Il costo per la rimozione dei gruppi di misura resta a carico del Cliente.

Articolo 8 - Recesso del Contratto

Il Cliente potrà recedere dal Contratto o dal singolo servizio aggiuntivo di misura richiesto, dandone comunicazione ad Areti ai sensi del successivo articolo 20, almeno un mese prima della data in cui intende recedere dal presente Contratto, che andrà in ogni caso a coincidere con il primo giorno solare del mese immediatamente successivo alla data di recesso indicata dal Cliente.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, il Cliente dovrà riconoscere ad Areti i corrispettivi mensili mancanti al completamento dell'anno solare in corso.

Articolo 9 - Corrispettivi

I corrispettivi previsti per i servizi aggiuntivi sono quelli indicati in Allegato E, e qui di seguito specificati.

9.1) Corrispettivo per l'attivazione del servizio di fornitura ed installazione dei gruppi di misura

Per tale servizio è previsto un corrispettivo da riconoscere ad Areti all'attivazione del singolo gruppo di misura.

Conformemente a quanto stabilito in Allegato C, qualora si rendesse necessario un intervento specifico presso l'impianto - esorbitante rispetto all'intervento standard descritto nell'Allegato C - tale da richiedere un preventivo ad hoc per un generico gruppo di misura per attività legate alla specificità dell'impianto medesimo, la spesa aggiuntiva dovrà essere esplicitamente approvata dal Cliente il quale ne dovrà dare comunicazione ad Areti mediante lettera raccomandata A/R, anticipata mediante trasmissione fac-simile ai recapiti di cui all'articolo 20. Il corrispettivo di cui al preventivo suddetto sarà riconosciuto dal Cliente ad Areti esclusivamente a valle dell'accettazione corrispondente; in caso di mancata accettazione del preventivo Areti non provvederà ad inserire tale gruppo di misura tra quelli oggetto del servizio di misura aggiuntivo richiesto.

9.2) Corrispettivo per il servizio di manutenzione dei gruppi di misura

Per tale servizio è previsto, per ogni gruppo di misura, un canone annuo da riconoscere ad Areti alla data richiesta dal Cliente per l'avvio del servizio stesso.

9.3) Corrispettivi di attivazione del servizio di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura Per tale servizio è previsto un corrispettivo di attivazione, pari ad un canone annuo, da riconoscere ad ACEA Distribuzione all'attivazione del servizio, indipendentemente dal numero di punti di misura per i quali è effettuato il servizio medesimo.

9.4) Corrispettivi mensili di erogazione del servizio di trasmissione periodica dei dati

Per tale servizio è previsto, per ogni gruppo di misura per il quale è richiesto il servizio, un corrispettivo mensile.

9.5) Corrispettivi mensili di erogazione del servizio di trasmissione dei dati storici

Per tale servizio è previsto, per ogni gruppo di misura per il quale è richiesto il servizio, un corrispettivo funzione della profondità di dati richiesti.

9.6) Corrispettivo per la rimozione dei gruppi di misura

Per tale attività è previsto un corrispettivo da riconoscere ad Areti per ogni gruppo di misura rimosso.

Articolo 10 - Adeguamento corrispettivi

All'inizio di ciascun anno contrattuale, e dopo il primo anno dalla sottoscrizione del presente Contratto, sarà eseguito un adeguamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, sulla base della seguente formula di revisione:

$$C = C_0 * (1 + (IFOI/100))$$

dove:

C = corrispettivo contrattuale dopo l'aggiornamento;

C₀ = corrispettivo contrattuale prima dell'aggiornamento;

IFOI = valore della variazione percentuale al mese di scadenza del contratto dell'Indice FOI, pubblicato dall'ISTAT, rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente.

L'adeguamento dei corrispettivi sarà comunque confermato da Areti mediante lettera raccomandata A/R, anticipata mediante trasmissione fac-simile, ai recapiti di cui all'articolo 19.

Articolo 11 - Affidamento a terzi

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto, Areti ha facoltà di avvalersi di prestazioni di terzi, restando comunque unica responsabile nei confronti del Cliente dell'adempimento degli obblighi assunti.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

Gli importi relativi ai corrispettivi precedentemente indicati all'articolo 9 (eventualmente adeguati come indicato all'articolo 10) saranno fatturati da Areti con la cadenza indicata nel medesimo articolo 9, con riferimento all'attività svolta precedentemente e non ancora fatturata.

I corrispettivi di attivazione indicati agli articoli 9.1 e 9.3 saranno fatturati da Areti entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'attivazione stessa.

Areti emetterà per ciascun servizio aggiuntivo di misura una specifica fattura.

Le fatture dovranno essere inviate a:

00__ - _____

I relativi pagamenti saranno effettuati dal Cliente con valuta fissa per il beneficiario, entro la data di scadenza riportata in fattura e corrispondente al 90° giorno successivo alla data di emissione fattura. Unitamente alla

fattura, relativamente al periodo di riferimento, Areti invierà al Cliente un prospetto contenente l'elenco dei misuratori in relazione ai quali è stato espletato il servizio.

Articolo 13 - Responsabilità e Penalità a carico di Areti S.p.A.

Fermi i casi inderogabili previsti dalla legge, in caso di inadempimento imputabile ad Areti riguardo gli obblighi oggetto del Contratto specificamente indicati ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo, l'eventuale risarcimento del danno da parte della stessa non potrà in ogni caso superare l'importo mensile o annuale del servizio reso per il gruppo di misura in relazione al quale si è verificato l'inadempimento. In seguito alla verifica dell'effettivo inadempimento da parte di Areti, il risarcimento verrà contabilizzato sulla prima fatturazione utile successiva all'accertamento di responsabilità da parte di Areti.

Per il servizio di fornitura, installazione e manutenzione, si considera inadempimento ai fini del presente articolo:

- il mancato rispetto delle scadenze sui tempi di installazione oltre 10 giorni lavorativi sul giorno previsto;
- il mancato ripristino del corretto funzionamento per guasto del misuratore per oltre 10 giorni dalla data di accertamento del guasto (inteso come mancata funzione di rilevazione del dato di misura);
- il mancato ripristino del corretto funzionamento per guasto del modem del misuratore per oltre 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento del guasto (inteso come mancata funzione di teleleggibilità del misuratore).

Articolo 14 - Responsabilità e Penalità a carico del Cliente

Con riferimento alla consistenza degli impianti di cui all'articolo 3, come meglio indicati nell'Allegato B, il Cliente si impegna ad attivare il servizio aggiuntivo di misura richiesto al momento della sottoscrizione del Contratto, entro l'anno solare dalla sottoscrizione stessa, su un numero di gruppi di misura non inferiore ad una soglia pari all'80% del totale degli impianti indicati nell'Allegato B.

In caso di attivazione dei suddetti servizi su un numero inferiore di gruppi di misura, il Cliente sarà tenuto a versare ad Areti una penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 cod. civ., pari alla somma dei corrispettivi di attivazione (articolo 9, punto 9.1) per tutti i gruppi di misura mancanti al raggiungimento della soglia sopra indicata. Il corrispettivo considerato sarà pari a quello relativo alle utenze in BT con inserzione diretta.

Articolo 15 - Garanzia apparati forniti

Gli apparati forniti (misuratori, modem, ecc.) hanno una garanzia di anni 1 dalla data di entrata in esercizio dell'apparato medesimo.

Articolo 16 - Ritardati pagamenti del Cliente - Clausola risolutiva espressa

In caso di mancato pagamento delle fatture nei termini previsti il Cliente è tenuto a corrispondere ad Areti gli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231.

Qualora il ritardo del pagamento superi i 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza Areti potrà risolvere il Contratto di diritto - anche parzialmente -, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod.civ., mediante comunicazione da inviarsi ai sensi del successivo art. 20, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Articolo 17 - Forza maggiore

Areti non sarà responsabile per i ritardi o i malfunzionamenti o le interruzioni nell'erogazione del servizio derivanti da causa di forza maggiore.

A titolo meramente esemplificativo, si intendono compresi tra le cause di forza maggiore eventi non previsti né prevedibili e dipendenti da fatti naturali o di terzi che non sia stato possibile impedire usando la normale diligenza e tali da rendere impossibile in tutto o in parte l'adempimento dei doveri assunti.

Articolo 18 - Informazioni Riservate e riservatezza

Con la sottoscrizione del presente Contratto ciascuna delle Parti si impegna a non comunicare e/o divulgare informazioni di qualsiasi genere o natura ("**Informazioni Riservate**"), relative all'altra Parte, ricevute od acquisite nel corso della esecuzione dello stesso.

Le Parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte od acquisite direttamente durante l'esecuzione del presente Contratto per altri scopi che non siano quelli previsti per l'esecuzione dello stesso.

Le Parti si impegnano a:

- conservare e trattare, con modalità sia informatiche che cartacee, in modo appropriato e secondo le disposizioni di legge in materia, le Informazioni Riservate, limitando l'accesso ad esse solamente ai propri dipendenti e collaboratori che saranno direttamente coinvolti nell'esecuzione del Contratto e adottando ogni altro mezzo idoneo per proteggerne la segretezza;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre e/o registrare in qualsivoglia forma le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria all'esecuzione presente Contratto.

Qualora in forza di provvedimenti di autorità giudiziaria o di altre autorità competenti, sia in qualsiasi momento richiesto alla Parte ricevente di comunicare una qualsivoglia Informazione Riservata, la Parte ricevente si impegna sin da ora, prima di adempiervi, a darne notizia all'altra Parte, al fine di consentire alla medesima altra Parte di ottenere ovvero attuare le più appropriate misure di tutela.

Le Parti concordano che per Informazioni Riservate non si intenderanno le informazioni di cui si possa provare che:

- fossero già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o lo siano divenute successivamente, per causa diversa dalla violazione della Parte ricevente di qualsivoglia disposizione del presente Contratto o norma di legge o altra obbligazione di qualsivoglia natura;
- fossero già conosciute dalla Parte ricevente o per la stessa rese disponibili al momento della loro comunicazione, sempreché tale conoscenza o disponibilità non sia stata ottenuta illegittimamente;
- siano state rivelate alla Parte ricevente da un terzo legittimato a ciò e non vincolato da alcun obbligo di riservatezza analogo a quello di cui al Contratto;
- siano state elaborate dalla Parte ricevente in modo indipendente senza utilizzo di Informazioni Riservate.

Gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo dovranno essere osservati dalle Parti durante il Periodo di Validità e resteranno validi ed efficaci anche successivamente alla conclusione o cessazione per qualsivoglia motivo degli effetti del presente Contratto, per un periodo di ulteriori [•] mesi.

Articolo 19 - Cessione

Il Cliente non potrà cedere il presente Contratto, a qualsiasi titolo, né i diritti e/o gli obblighi dallo stesso derivanti a terzi senza il preventivo consenso scritto di Areti. Il Cliente consente sin d'ora ad Areti di cedere, con le modalità e gli effetti di cui agli articoli 1407 e seguenti cod. civ., il presente Contratto a proprie società controllate, controllanti o collegate ovvero ad altre società del Gruppo ACEA.

Articolo 20 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti previste dal presente Contratto o comunque inerenti il medesimo, se non diversamente previsto nei casi specifici, devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fac-simile e/o posta elettronica, ai seguenti domicili:

- se al Cliente:

Indirizzo _____ – mail _____ Tel
_____ - Fax _____ - Referente _____

- se ad Areti:

Areti SpA - "Meter to Cash - Operation della Misura" - Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma.

1) Rif. Sig. CORALLINI Gianluca - 06 57992953 - fax 06 78358716 - gianluca.corallini@areti.it

2) Rif. Sig. PERILLI Maurizio - 06 57996854 - Fax 06 78358716 - maurizio.perilli@areti.it

o ad altro indirizzo o numero di fax o indirizzo di posta elettronica che una delle Parti dovesse comunicare per iscritto e con congruo preavviso all'altra Parte.

Articolo 21 - Responsabilità - Codice di comportamento

Ciascuna delle Parti si impegna a comportarsi, e ad esigere che i propri dipendenti, funzionari, dirigenti ed amministratori si comportino, in modo conforme ai più elevati principi etici, alle migliori pratiche industriali e commerciali e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili, fra cui quelle previste da D.Lgs. 231/01.

Ciascuna delle Parti prende e dà all'altra pieno atto che la violazione dell'obbligo di cui sopra costituirà grave inadempimento di una pattuizione essenziale del presente Contratto, legittimante l'altra Parte ad ottenere la risoluzione ed il risarcimento del relativo danno.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, inoltre, il Cliente dichiara di aver preso conoscenza delle norme e prescrizioni contenute nel Codice Etico del Gruppo ACEA (reperibile nel sito www.aceaspa.it seguendo le indicazioni: regole e valori), atto a definire l'etica e la condotta comportamentale di tutto il personale che intrattiene rapporti d'affari e di collaborazione con società del gruppo ACEA, e si impegna al rispetto delle stesse.

Articolo 22 - Oneri tributari e fiscali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche e integrazioni. L'eventuale registrazione sarà a cura e carico della Parte interessata.

Articolo 23 - Mutamenti del quadro normativo

Le Parti espressamente concordano che qualora si verificassero, per qualsiasi motivo, modificazioni della normativa vigente e/o dei provvedimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas relativamente al settore elettrico per effetto delle quali la disciplina applicabile alle attività contemplate nel presente Contratto venisse modificata sostanzialmente, le Parti dovranno prontamente consultarsi per decidere in buona fede se:

- a) modificare per iscritto il presente Contratto in modo da renderlo compatibile con l'evoluzione normativa, salvaguardandone, però, l'equilibrio economico; ovvero
- b) sciogliere consensualmente, senza responsabilità oltre che per l'esecuzione degli obblighi non completati al momento dello scioglimento, i vincoli contrattuali e il rapporto qui costituiti.

Articolo 24 - Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali del Cliente, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" di intende il Regolamento (UE) n. 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR), la normativa italiana di adeguamento, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, e i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il conferimento dei dati da parte del Cliente è da considerarsi necessario, pertanto un rifiuto di fornirli non consente l'instaurazione del rapporto contrattuale.

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR messa a disposizione da Areti sul proprio sito internet (www.aret.it).

Articolo 25 - Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti concernente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, le Parti tenteranno di risolverla bonariamente entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di composizione bonaria di una delle Parti.

Nel caso in cui non si addivenisse ad una composizione bonaria della controversia nel termine indicato, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il presente Contratto è redatto in due originali, siglati e sottoscritti da entrambe le Parti.

Roma, addì ____/____/_____

Areti S.p.A. a Socio Unico

Il Cliente

ALLEGATO B

Elenco degli impianti oggetto di servizio aggiuntivo di misura

Data di compilazione:

Data di inizio validità contrattuale:

Data di fine validità contrattuale:

Num.	Denominazione utenza (impianto)	Città	Indirizzo	Potenza di picco (kW)	Livello di tensione (¹)	Distributore di riferimento
1						
2						
3						
4						

¹ Indicare MT oppure BT.